

Tribunale di Frosinone, C – Sentenza n. 236 del 08.03.2019

Estensore: Ciccolo

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – ABUSO DEL DIRITTO – BUONA FEDE E CORRETTEZZA

L'abuso del diritto non si verifica per il semplice fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi, ma al contrario è configurabile quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie e irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato e ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, nonché al fine di conseguire risultati diversi e ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti. Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che il recesso *ad nutum* da un contratto di manutenzione di impianti di uno stabilimento industriale non integrasse abuso del diritto, in quanto la parte ha dimostrato che lo stesso era giustificato dalla necessità di procedere a una ristrutturazione dei costi gestionali e agli ammodernamenti degli impianti.